

Bruxelles, 13 luglio 2026
(OR. en)

11881/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0202 (NLE)**

**ECOFIN 1009
UEM 359
FIN 1068
ECB
EIB**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 374 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 374 final.

All.: COM(2026) 374 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026
COM(2026) 374 final

2026/0202 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia**

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Estonia il 18 giugno 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 29 ottobre 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione con una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del 16 giugno 2023³, del 13 novembre 2025⁴ e del 10 marzo 2026⁵.
- (2) Il 29 maggio 2026 l'Estonia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. L'Estonia ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dall'Estonia a causa di circostanze oggettive riguardano 14 misure.
- (4) L'Estonia ha spiegato che due misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta della misura 1.4 (Riforma delle competenze per la trasformazione digitale delle imprese) e

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

² ST 12532/21 INIT; ST 12532/21 ADD 1; ST 12532/21 ADD 1 COR 1; ST 12532/21 ADD 1 COR 1 REV 1.

³ ST 9367/23 INIT; ST 9367/23 ADD 1 REV 1.

⁴ ST 14442/25 INIT; ST 14442/25 ADD 1.

⁵ ST 6468/26 INIT; ST 6468/26 COR1; ST 6468/26 ADD 1.

della misura 6.1 (Un cambiamento radicale nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria in Estonia). Su questi presupposti l'Estonia ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) L'Estonia ha spiegato che 12 misure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure seguenti: 1.1 (Trasformazione digitale nelle imprese), 1.3 (Sviluppo di servizi di lettere di vettura digitali), 1.5 (Sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri), 2.2 (Competenze verdi per sostenere la transizione verde delle imprese), 2.3 (Programma di sviluppo delle tecnologie verdi), 2.4 (Modernizzazione dei modelli aziendali nelle imprese manifatturiere), 4.2 (Sostegno alla ristrutturazione di condomini), 4.3 (Sostegno alla ristrutturazione di piccoli edifici residenziali), 4.6 (Programma di promozione della produzione di energia nelle aree industriali), 4.7 (Programma pilota di stoccaggio dell'energia), 5.3.a (Costruzione dei viadotti e del terminal Rail Baltic) e 8.3 (Aumentare la produzione e la diffusione di biogas e biometano sostenibili). Su questi presupposti l'Estonia ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Correzione di errori materiali

- (6) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio sono stati rilevati tre errori materiali che incidono su tre misure nell'ambito di tre componenti. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 18 giugno 2021, come convenuto tra la Commissione e l'Estonia. Tali errori materiali riguardano la descrizione della misura 3.8 (Costruzione di reti a banda larga ad altissima capacità), la descrizione della misura 5.3.b (Ristrutturazione di una tratta della linea ferroviaria da Rapla a Lelle) e la descrizione della misura 6.6 (Adottare misure per il mercato del lavoro per ridurre la disoccupazione giovanile). Tali correzioni non incidono sull'attuazione delle misure in questione.

Valutazione della Commissione

- (7) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (8) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Estonia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (9) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (10) I costi totali stimati del PRR modificato dell'Estonia ammontano a 953 380 000 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Estonia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dell'Estonia dovrebbe essere pari a 953 184 800 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione dell'Estonia rimane pertanto invariato.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021.
- (12) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dell'Estonia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia è così modificata:

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

⁶ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).